

Lavoratori marittimi. Orario di lavoro a bordo.

L'orario normale di lavoro sulle navi:

- è di otto ore giornaliera con le seguenti possibili deroghe:

- un limite massimo di ore di lavoro pari a 14 su un periodo di 24 ore o alternativamente 72 ore su un arco di 7 giorni (vedasi anche [art.lo 11 della legge 271/99](#).)
- Esiste poi un numero minimo di ore di riposo pari a 10 ore su un periodo di 24 ore e 77 ore su un periodo di 7 giorni.
- Nel caso in cui il riposo di 10 ore sia diviso in due intervalli, uno deve essere di almeno sei ore consecutive e l'intervallo fra i due periodi consecutivi di riposo non deve essere superiore a 14 ore.
- Sono possibili deroghe facendo riferimento a specifici riposi compensativi.

Nelle navi mercantili

deve essere presente il c.d. registro delle ore di lavoro ai sensi dell'[art.lo 4 del decreto legislativo 108/2005](#) vidimato dall'autorità marittima, sottoscritto dalle parti e, a cadenza almeno biennale, presentato alla medesima autorità.

In base al successivo articolo 5 l'armatore è tenuto a definire tutte le misure per la corretta organizzazione del lavoro, ma è **il comandante a dover adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle attività in materia di orario di lavoro, riposi e ferie**. Per quanto riguarda il diporto di tipo commerciale si può fare riferimento al [CCNL del 1 luglio 2015](#) il quale all'art.lo 7 stabilisce 8 ore di lavoro giornaliero come ordinario con la previsione del diritto, a favore del marittimo, di chiedere un giorno di riposo compensativo in caso di attività domenicale, sabato e festivi.

Ovviamente le previsioni di cui sopra possono essere derogate in caso di emergenza.